

**“ATO IDRICO EST: PROVINCIA DELLA SPEZIA”**

presso

**PROVINCIA DELLA SPEZIA**

Medaglia d'Oro al Valor Militare

**DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI**

**N. 1/2014**

**OGGETTO:** FUNZIONAMENTO “ATO IDRICO EST: PROVINCIA DELLA SPEZIA” – PRIMA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 24.02.2014 . PROVVEDIMENTI.

**LA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI**

Premesso che la Legge Regionale n. 1 del 24.02.2014 all'art. 6 comma 9 stabilisce che *“Qualora nella normativa di riforma del sistema delle autonomie locali le province siano individuate come enti di secondo livello con organi nominati e composti da sindaci e membri degli organi comunali, non si dà luogo alla costituzione degli enti d'ambito ovvero, se già costituiti, gli stessi sono soppressi e la funzione di Autorità d'ambito è attribuita in capo alle nuove province come di seguito indicato fermo restando quanto stabilito dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.”*

Che la legge n. 56 del 7 aprile 2014 ad oggetto: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” disciplina le province individuandole come Enti di secondo livello con organi eletti e composti da sindaci e membri degli organi comunali;

Che l'art. 6, comma 3 e 4, della Legge Regionale n. 1 del 24.02.2014 prevede che i Comuni ricadenti in ciascun ATO approvino una convenzione che costituisca un'Assemblea d'ambito, individui le quote di partecipazione dei comuni, adotti un regolamento per il funzionamento dell'Assemblea e costituisca l'Ufficio d'ambito;

Che la suddetta Convenzione tra i comuni suddetta ai sensi dell'art. 22 comma 1 deve essere approvata entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge e quindi entro il 27 agosto 2014;

Che nelle more dell'approvazione della Convenzione di cui all'art. 6 si applica quanto disposto dall'art. 22, comma 4, e precisamente che *“fino alla data di costituzione degli enti d'ambito, la Provincia mantiene le funzioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e successive modificazioni ed integrazioni. Alla Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011) e successive modificazioni ed integrazioni i comuni sono rappresentati dal Sindaco o suo delegato”*;

Che l'art. 5 della Legge Regionale n. 23 del 29.12.2010 stabilisce che *“le Province provvedono alla predisposizione e approvazione degli atti necessari alla gestione dei servizi in conformità ai principi sanciti dalla vigente normativa”* e che *“I Sindaci dei Comuni di ogni Provincia riuniti in Conferenza esprimono parere obbligatorio e vincolante sui seguenti atti necessari per la gestione dei servizi:*

- a) i piani d'ambito territoriale, le modifiche e gli stralci degli stessi;*
- b) la forma di gestione e affidamento dei servizi per la gestione unitaria nell'ambito territoriale ottimale;*
- c) la determinazione della tariffa di ambito e la relativa articolazione;*
- d) il Regolamento di servizio e la Carta del servizio per quanto concerne il Servizio idrico integrato;*

- e) i programmi annuali di investimento per quanto concerne il Servizio idrico integrato;  
f) gli strumenti di regolazione del rapporto con il Gestore per quanto concerne il Servizio idrico integrato.

La Conferenza è validamente costituita e le decisioni sono assunte con il voto favorevole di tanti Comuni, che rappresentano almeno la metà più uno del numero dei Comuni della Provincia e la metà più uno del numero degli abitanti della Provincia.”;

Viste le precedenti deliberazioni dell'ATO 4 - “Spezzino” S.I.I. ed in particolare la n. 3 del 21.06.2005 ad oggetto “Approvazione del Regolamento per il funzionamento della Segreteria dell'Ambito Territoriale ottimale n. 4 “Spezzino”;

### DELIBERA

1. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 comma 9 della L.R. n. 1 del 24 febbraio 2014 la funzione di Autorità d'Ambito è attribuita in capo alla Provincia così come disciplinata dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014;
2. di stabilire che, nelle more dell'approvazione della Convenzione tra i comuni prevista dall'art. 6 della L.R. n. 1 del 24 febbraio 2014, e quindi fino al 27 agosto 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 comma 4 la Provincia mantiene le funzioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e successive modificazioni ed integrazioni;
3. di prendere atto che con provvedimento del Commissario Straordinario prot. n. 27772 del 03/06/2014 è stato nominato Direttore dell'ATO IDRICO EST:PROVINCIA DELLA SPEZIA il Dott. Marco Casarino e che allo stesso sono attribuiti i compiti e le responsabilità previste dalla normativa vigente e dalle precedenti deliberazioni dell'ATO 4 - “Spezzino” S.I.I. sostituendo laddove era indicato il Dirigente del Settore Ambiente.

Il Presidente pone in votazione il provvedimento sopra esteso con il seguente risultato:

Presenti 18 Comuni: Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto di Vara, Calice al Cornoviglio, Castelnuovo di Magra, Deiva Marina, Follo, La Spezia, Levanto, Ortonovo, Pignone, Riccò del Golfo, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vernazza, Vezzano Ligure.


Favorevoli 18 Comuni: Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto di Vara, Calice al Cornoviglio, Castelnuovo di Magra, Deiva Marina, Follo, La Spezia, Levanto, Ortonovo, Pignone, Riccò del Golfo, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vernazza, Vezzano Ligure.

Contrari nessuno.

La conferenza dei rappresentanti approva.

La Spezia, li 26/06/2014

Il Direttore dell'ATO EST: Provincia della Spezia  
Dott. Marco Casarino



Il Presidente della Conferenza dei Rappresentanti  
Il Commissario Straordinario  
Arch. Marino Fiasella

